CNDCEC - CNDCEC
Prot. 8111 del 30/06/2021 - Uscita
Impronta informatica: 39ad2a3fc30ed284964c0b766de6ccc39da7dfe0b3b0055fc11836fc9e4dac2f
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/sc

Roma, 30 giugno 2021

Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Lecco
V. Tonale, 2/308
23900 LECCO

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 66/2021 – Procedimento disciplinare – Effetti della sospensione dall'esercizio della professione.

Con il quesito formulato il 25 marzo l'Ordine chiede di sapere se:
1) un commercialista (non iscritto anche nel registro dei revisori legali) che sia componente di un collegio sindacale, decada da tale incarico in conseguenza della comminazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione. Si fa riferimento a tal proposito al PO n. 191/2010 e alla "*Guida in tema di disciplina e di Codice delle sanzioni disciplinari*" (informativa CNDCEC n. 23/2017) chiedendo di chiarire le indicazioni ivi fornite;
2) laddove la sospensione comporti la decadenza dall'incarico di sindaco, si chiede altresì di sapere se il Consiglio sia tenuto a darne comunicazione al registro delle imprese ove risulti iscritta la società presso la quale il commercialista svolga l'incarico di sindaco.
3) si chiede, infine, di sapere se il Consiglio di disciplina che abbia comminato la sanzione della sospensione ad un iscritto che abbia subìto condanne penali di natura e/o entità rilevanti anche ai sensi dell'art. 3 del DM n. 145/2012 sia tenuto, e con quali modalità, a comunicare al Ministero dell'Economia e finanze il provvedimento disciplinare adottato. A tal riguardo si precisa che il citato articolo individua i requisiti di onorabilità che un soggetto deve possedere ai fini di richiedere l'iscrizione nel registro dei revisori legali; tra questi, viene espressamente annoverata la circostanza di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile (salvo gli effetti della riabilitazione) a determinate pene, individuate dalla disposizione stessa.

Con riferimento ai primi due quesiti segnalati, si conferma quanto già indicato nel citato PO n. 191/2010. Ai sensi dell'art. 2399 c.c., infatti, la decadenza (automatica) dall'ufficio di sindaco consegue unicamente alla cancellazione o sospensione dal registro dei revisori legali ovvero alla perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 2397 c.c. (ovverossia l'iscrizione nell'albo professionale). In tal senso si precisa che la sanzione disciplinare della sospensione comporta l'inibizione temporanea dell'esercizio della professione (fino a un massimo di due anni) ma non la cancellazione dall'albo. Si precisa che nella "*Guida in tema di disciplina e di Codice delle sanzioni disciplinari*" diffusa dal CNDCEC

CNDCEC - CNDCEC
Prot. 8111 del 30/06/2021 - Uscita
Impronta informatica: 39ad2a3fc30ed284964c0b766de6ccc39da7dfe0b3b0055fc11836fc9e4dac2f
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

si fa genericamente riferimento alla circostanza che la sospensione può comportare, laddove disposto da apposita norma di legge, la perdita dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione ad altri albi, elenchi o registri[1]. L'iscritto, in conseguenza della comminazione della sospensione, sarà comunque tenuto, in osservanza di quanto disposto dall'ordinamento professionale e dal codice deontologico[2], ad astenersi dallo svolgimento dell'incarico di membro del collegio sindacale.
In merito all'ultima questione sollevata, si osserva che l'obbligo di notifica e comunicazione dei provvedimenti disciplinari sussiste solo nei confronti dei soggetti previsti dall'art. 50, co. 9, del D. Lgs. n. 139/05, il quale dispone che "*le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale, la delibera è altresì comunicata al procuratore generale presso la corte d'appello ed al Ministero della giustizia*". In conformità a tale disposizione e ai principi generali in materia di procedimento amministrativo, l'art. 26 co. 1 e 2, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale attualmente vigente[3] dispone l'obbligo di comunicare il provvedimento disciplinare al Consiglio dell'Ordine, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, al Ministero della Giustizia nonché ai soggetti interessati al procedimento. Al fine di rispondere a tale quesito si deve, pertanto, verificare se il Ministero dell'economia, soggetto cui, per espressa previsione di legge[4], è demandata la tenuta del registro dei revisori legali, sia da considerarsi "soggetto interessato al procedimento". Al riguardo, considerato che il commercialista non risulta attualmente iscritto nel registro dei revisori legali, si ritiene che il Ministero non sia da annoverarsi tra i soggetti cui deve essere comunicato il provvedimento disciplinare.
Ciò detto, ci si potrebbe chiedere se rientri comunque nella facoltà del Consiglio di Disciplina di provvedere a tale comunicazione.
In merito alla facoltà per il Consiglio di disciplina di comunicare i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti degli iscritti anche ad altri soggetti pubblici non contemplati dall'Ordinamento professionale, si è pronunciato il Garante per la protezione dei dati personali, il quale, con nota pervenuta a questo Consiglio Nazionale in data 22.12.2010, ha espressamente precisato "*che il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) consente agli Ordini professionali di mettere a disposizione di soggetti pubblici e privati, e diffondere, anche mediante reti di comunicazione elettronica, i dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che, secondo le disposizioni legislative o regolamentari di settore, devono essere inseriti nei rispettivi albi (artt. 18, 19 e 61 del Codice). Inoltre, fermo restando il doveroso rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e proporzionalità dei dati, il Codice dispone che "può essere, altresì, menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione", purché il trattamento riguardi informazioni corrette, complete ed aggiornate. In tale quadro, pertanto, la facoltà di comunicare e/o diffondere le informazioni personali relative agli iscritti deve essere valutata da ciascun Ordine[5], avendo cura di rispettare i suddetti principi di pertinenza, non eccedenza e correttezza dei dati trattati e senza la necessità di effettuare comunicazioni al Garante.*
L'art. 61 sopracitato, così come aggiornato con il D.lgs. n. 101/2018, al comma 2 stabilisce che" *agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale, in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'art. 2 ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione".*
Posto dunque che, per quanto sopra evidenziato, il Consiglio di disciplina non è tenuto a effettuare la comunicazione del provvedimento disciplinare dell'iscritto al MEF, questi potrà comunque valutare la

---

[1] Si pensi al caso in cui il professionista sia iscritto nel registro dei mediatori civili, istituito presso il Ministero della Giustizia: per effetto della sospensione questi, ai sensi dell'art. 4, co. 3, lett. d), del DM 180/2010, perde i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nel registro stesso.

[2] Vd. In particolare, le *Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate* nonché gli artt. 6 e 8 del Codice deontologico della professione.

[3] Vd. "*Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale*" approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 maro 2015.

[4] Vd. art. 21, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 39/2010.

[5] E' appena il caso di precisare che la nota deve leggersi alla luce della intervenuta riforma degli ordini professionali che ha attribuito l'esercizio della funzione disciplinare ad appositi organi (Consigli di disciplina) istituiti in seno ai consigli degli ordini territoriali. Si veda in particolare quanto disposto dall'art. 8, co. 11, del DPR n. 137/2012.

CNDCEC - CNDCEC
Prot. 8111 del 30/06/2021 - Uscita
Impronta informatica: 39ad2a3fc30ed284964c0b766de6ccc39da7dfe0b3b0055fc11836fc9e4dac2f
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

facoltà di provvedere a tale comunicazione, avendo cura di rispettare i suddetti principi di pertinenza, non eccedenza e correttezza dei dati trattati.

Con i migliori saluti.

Massimo Miani